

# Eventi Sismici Agosto-Ottobre 2016 e Gennaio 2017

A seguito degli eventi sismici verificatisi il **24 Agosto 2016**, il **26 Ottobre 2016** e il **18 Gennaio 2017** l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) ha emanato provvedimenti immediati al fine di introdurre agevolazioni per le popolazioni colpite.

## **SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO DELLE FATTURE**

La Delibera **810/2016/R/com** ha stabilito la sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere per un periodo di:

- 6 mesi per tutti i beneficiari (sospensione automatica)
- Ulteriori 6 mesi in caso di immobile inagibile (solo su richiesta del soggetto danneggiato, che produca idonea documentazione attestante l'inagibilità dell'immobile e il nesso di causalità con gli eventi sismici).

Il periodo di sospensione dei termini di pagamento decorre a partire dalla data del sisma.

## **AGEVOLAZIONI ECONOMICHE**

La Delibera **252/2017/R/com** ha introdotto agevolazioni economiche per un periodo di 36 mesi a partire dalla data del sisma. Le agevolazioni, cumulabili con il bonus elettrico e il bonus gas, riguardano, sia per la luce che per il gas:

- La non applicazione dei corrispettivi a tantum normalmente richiesti in caso di nuove connessioni/allacciamenti, disattivazioni, riattivazioni subentri e vulture;
- L'azzeramento in fattura di alcune componenti dei costi relativi al trasporto e alla gestione del contatore e degli oneri generali di sistema.

## **SOGGETTI BENEFICIARI**

La sospensione dei pagamenti e le agevolazioni possono attivarsi automaticamente o su richiesta del soggetto interessato.

### **Agevolazioni automatiche**

Le agevolazioni vengono applicate in modo automatico per:

- I soggetti titolari di almeno un contratto di fornitura nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 e 2-bis al decreto legge n. **189/2016**, ad accezione delle utenze attive nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto.
- I soggetti alloggiati nelle strutture abitative di emergenza (SAE) adibite a civile abitazione e/o nei moduli abitativi provvisori rurali di emergenza (MAPRE) e/o alle utenze site nelle aree di accoglienza allestite dai Comuni e a quelle site negli immobili ad uso abitativo per assistenza alla popolazione.

### **Agevolazioni su richiesta**

Nel caso non si risieda nei comuni del cratere sismico, identificati negli **allegati 1 e 2 e 2-bis** al decreto legge n. **189/2016** laddove il proprio immobile abbia avuto danni in seguito al terremoto occorre presentare istanza di agevolazione. Le agevolazioni possono essere richieste da:

- Tutti i soggetti con immobile situato nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, solo nel caso in cui dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda:
- Soggetti titolari di utenza sita in altri Comuni delle regioni interessate dagli eventi sismici e attiva alla data di tali eventi, che dimostrino il nesso di causalità diretto tra l'inagibilità dell'immobile in cui è sita l'utenza e gli eventi sismici verificatisi, comprovato da apposita perizia asseverata.
- Altri soggetti che abbiano subito, a causa degli eventi sismici, gravi danni alla propria abitazione di residenza e siano in grado di dimostrare l'inagibilità parziale o totale della stessa e il nesso di causalità con i menzionati eventi, comprovato da apposita perizia asseverata
- soggetti alloggiati nei moduli temporanei abitativi (MAP) realizzati per i sismi dell'Abruzzo (2009) e dell'Emilia-Romagna (2012) o titolari di forniture temporanee ad uso abitativo, quali ad esempio roulotte e camper.

### **PORTABILITA' DELL'AGEVOLAZIONE**

- Ciascun soggetto beneficiario può godere delle agevolazioni in tanti punti di fornitura quanti erano quelli attivi alla data del sisma. Tuttavia il soggetto avente diritto ad agevolazione – automatica e

non – che alla data del sisma era residente nell'unità immobiliare divenuta inagibile, ha diritto a usufruire dell'agevolazione anche relativamente all'unità immobiliare in cui ha stabilito la residenza/domicilio successivamente all'evento sismico, indipendentemente dalla Regione in cui quest'ultima sia ubicata.

### **COME RICHIEDERE L'AGEVOLAZIONE**

Escluso i casi di agevolazione automatica, il cliente interessato deve inoltrare l'istanza di agevolazione al proprio venditore di gas e energia elettrica fornendo i seguenti documenti:

1. copia dell'atto di certificazione dell'Autorità comunale competente, o di equivalente documentazione, sullo stato di inagibilità della originaria unità immobiliare nella titolarità del cliente finale, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 445/00, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti, attestante l'inagibilità dell'originaria unità immobiliare nella titolarità del medesimo cliente finale;
2. autocertificazione in cui si dichiara la data di accadimento dell'evento sismico che ha reso inagibile l'abitazione e che, in relazione al punto di fornitura asservito all'unità immobiliare di cui alla precedente lettera a) non sono state richieste agevolazioni per altri punti di fornitura, né da parte del soggetto richiedente, né da parte di altri soggetti che alla data precedentemente indicata, risiedevano nell'unità immobiliare di cui alla medesima lettera a);
3. elementi identificativi del contratto;
4. eventuale autocertificazione che l'unità immobiliare di cui alla precedente lettera a) è la casa di residenza;
5. l'autocertificazione di aver risieduto alla data indicata al precedente punto b) nella medesima unità immobiliare, qualora il soggetto richiedente sia diverso dal titolare delle utenze nell'unità immobiliare di cui alla precedente lettera a).

Nel caso in cui l'agibilità dell'unità immobiliare sia ripristinata prima della scadenza dei 36 mesi, il soggetto che usufruisce di agevolazione non automatica deve darne comunicazione al proprio venditore entro 30 giorni.

**Per i clienti Eco Trade Srl la documentazione va inoltrata:**

a mezzo posta: **Eco Trade Srl Zona Ind. Le Rigutino Ovest 253/B – 52100 Arezzo (AR)**

a mezzo fax: **0575/194 9080**

a mezzo mail: **Servizio clienti: servizioclienti@ecotrade.bio**

I soggetti che presentano istanza per usufruire delle agevolazioni hanno l'obbligo di inoltrare al proprio venditore entro 18 mesi dall'invio dell'istanza copia della perizia asseverata che dimostri il nesso di causalità diretto tra il danno e gli eventi sismici, pena l'annullamento di tutte le agevolazioni già riconosciute.

### **RIPRESA FATTURAZIONE**

La fatturazione può riprendere:

- A partire dalla data di entrata in vigore della del. **252/2017/R/com**;
- Non oltre il termine ultimo:
  - Del 31 dicembre 2017, per i clienti finali colpiti dai sismi di agosto e ottobre 2016 con casa agibile;
  - Di sei mesi dopo la fine del periodo di sospensione dei pagamenti, per tutti i clienti colpiti dal sisma di gennaio 2017 e per quelli colpiti precedentemente con casa inagibile.

Deve essere emessa un'unica fattura:

- Con competenza dall'inizio della sospensione dei pagamenti fino alla data di emissione della medesima;
- Contabilizzante le agevolazioni ed eventuali conguagli qualora nel frattempo siano state comunque emesse fatture;
- Da rateizzare.

### **RATEIZZAZIONE**

La fattura unica va rateizzata automaticamente:

- Senza interessi a carico del cliente finale;
- In 24 mesi, a decorrere dalla data di emissione della fattura unica;
- Coerente con la periodicità di fatturazione applicata al cliente finale;
- A meno che il cliente finale non preferisca provvedere al pagamento senza rateizzazione o con un piano migliore;
- Sulla base di rate non inferiori a 20,00€;
- Se l'importo complessivo è almeno di 50,00€

Il Piano di rateizzazione va comunicato al cliente finale contestualmente alla fattura unica.

Per i clienti dual fuel gli importi relativi ad energia elettrica e gas vanno rateizzati congiuntamente.

## **BONUS ELETTRICO E GAS**

La deliberazione **252/R/2017/com** ha esteso alle forniture di cui all'allegato 2-bis del decreto legge **189/2016** la sospensione termini di scadenza delle domande di rinnovo di bonus già previsti dalla deliberazione **726/R/2016/com** e li ha allineati ai termini previsti per la ripresa della fatturazione.

In particolare sono sospesi fino a tali termini:

- Gli effetti della decorrenza dei termini di scadenza delle domande di rinnovo ( art.5, comma 1 del TIBEG);
- Il flusso di comunicazioni finalizzato a fornire informazioni ai cittadini interessati sull'ammissibilità al regime di compensazione e sulla necessità di rinnovo, attraverso i Sistema SGAta;
- L'invio delle comunicazioni ai cittadini interessati circa l'emissione di bonifici domiciliati e l'accettazione delle domande di riemissione dei bonifici non riscossi di cui all'articolo 25, commi 2,3,4,5,6 e 7 del TIBEG;

Con apposita determina alla ripresa della fatturazione saranno adottate le disposizioni per il ripristino dei servizi e dei flussi di comunicazione.